



**COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA**  
*Comun di San Vît di Feagne*  
Provincia di Udine

C.F. 80004290302 /P.IVA 00524440302  
Indirizzo: Via Nuova -33030- San Vito di Fagagna (UD)  
Sito web: [comune.sanvitodifagagna.ud.it](http://comune.sanvitodifagagna.ud.it)

TEL: 0432-808024  
PEC: [comune.sanvitodifagagna@certgov.fvg.it](mailto:comune.sanvitodifagagna@certgov.fvg.it)

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER GLI ANIMALI  
DI AFFEZIONE – SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022**

**Art. 1 – Oggetto del Bando**

1. Il presente Bando, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 27 marzo 2023, è emanato in attuazione dell'art. 4-bis della L.R. 14 novembre 2014, n.22, con il quale la Regione F.V.G. ha introdotto un nuovo contributo economico regionale a sostegno delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite agli animali di affezione rivolto ai titolari di pensione minima di età superiore a 65 anni.

In base alla norma sopra evidenziata, la Regione F.V.G. ha demandato agli uffici dei Servizi Sociali di ciascun Comune di individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare a cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito bando entro il 31 marzo di ogni anno.

A tal fine, il Comune di SAN VITO DI FAGAGNA avvia una procedura per la raccolta delle domande per il riconoscimento del contributo a sostegno delle spese mediche sostenute nell'anno 2022 riferite agli animali da compagnia regolarmente censiti.

2. Fonti normative: art. 4-bis della L.R. 14 novembre 2014, n.22

**Art. 2 – Risorse utilizzate per la concessione del contributo**

1. Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati con fondi regionali.

**Art. 3 – Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo**

1. Possono presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
  - a) essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni;
  - b) essere residenti nel Comune di San Vito di Fagagna;
  - c) essere titolari di pensione minima con età superiore a 65 anni;
  - d) essere in possesso di valida attestazione ISEE di importo pari o inferiore ad € 15.000,00;
  - e) essere proprietari di uno o più animali d'affezione regolarmente registrato/i nella Banca Dati Regionale F.V.G. con relativo microchip ed aver sostenuto nel periodo 01.01.2022-31.12.2022 spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite a favore di tale/i animale/i.

#### Art. 4 – Importo del contributo

1. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per le spese farmaceutiche e al 70 per cento per le spese veterinarie, fino a un massimo di 300 euro. La soglia minima di spesa è pari a 50 euro.
2. Nel caso di soggetti richiedenti invalidi o affetti da patologie croniche, come da classificazione ai fini ISEE (tabella di cui all'Allegato 3 del DPCM 159/2013), il contributo previsto per le spese veterinarie è maggiorato in misura del 15 per cento.

#### Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di accesso al contributo, riferita alle **spese sostenute nell'anno 2022**, può essere presentata **dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023**. La domanda va presentata un'unica volta per tutte le spese già sostenute nell'anno 2022 per tutti gli animali d'affezione di proprietà del richiedente.
2. La domanda di accesso al contributo, unitamente ai documenti indicati al successivo art. 6, va trasmessa via e-mail all'indirizzo [protocollo@comune.sanvitodifagagna.ud.it](mailto:protocollo@comune.sanvitodifagagna.ud.it) oppure consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di san Vito di Fagagna.

#### Art. 6 – Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

1. Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda:
  - copia del documento di identità o del permesso di soggiorno;
  - idonea documentazione comprovante la spesa oggetto di contributo sostenuta nell'anno 2022 (a titolo di esempio: fattura, ricevuta) e l'effettivo pagamento (a titolo di esempio: bonifico, ricevuta quietanzata).

#### Art. 7 – Controlli e sanzioni

1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. L'Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce risulti illeggibile.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in percentuale non inferiore al 10%, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso di estrazione a campione, questa sarà effettuata mediante utilizzo di procedure informatiche, debitamente verbalizzate. Il Comune di San Vito di Fagagna si riserva di comunicare i nominativi dei richiedenti alle autorità competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

#### Art. 8 – Liquidazione contributo

1. All'esito positivo dei controlli istruttori, il contributo è liquidato in un'unica soluzione con accredito su conto corrente indicato nella domanda (modalità consigliata) o con quietanza diretta (riscossione presso sportello bancario solo per importi inferiori a € 1.000,00) entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse al Comune.

2. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.
3. Qualora il fabbisogno ecceda le risorse disponibili, l'erogazione verrà ripartita in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ovvero, qualora le risorse disponibili eccedano il fabbisogno sarà facoltà dell'ente procedere con la riapertura dei termini di presentazione delle domande.

<b>Art. 9 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari – privacy</b>
---

1. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
2. Il Responsabile del procedimento è individuato nell'ufficio amministrativo, la quale è anche il responsabile del trattamento dei dati raccolti a seguito della presentazione delle domande di cui al presente Bando.
3. Per maggiori informazioni si invita al consultare il sito web comunale.

**IL SINDACO**  
**Fabbro Michele**